

## **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AL PERSONALE DOCENTE**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio ai docenti di questa Università di autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali presso soggetti pubblici o privati, in attuazione delle norme di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività libero professionali consentite da disposizioni speciali a docenti a tempo pieno e in particolare al personale medico che presta servizio presso strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

### **Art. 2 – Definizione degli incarichi**

1. Per incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, per lo svolgimento dei quali non è necessaria alcuna autorizzazione, si intendono quelli dal cui svolgimento il docente non possa esimersi in quanto rientranti nei suoi doveri e quelli attribuitigli sulla base di particolari responsabilità ricoperte all'interno dell'Ateneo.
2. Per incarichi extraistituzionali di cui agli articoli seguenti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, svolti per conto di soggetti pubblici e privati, diversi dall'Ateneo, in assenza di vincolo di subordinazione, non rientranti nella disciplina del conto terzi.

## **CAPO I – DOCENTI A TEMPO PIENO**

### **Art. 3 – Attività escluse dalle procedure di autorizzazione**

1. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio:
  - a) partecipazioni a commissioni per esami di stato;
  - b) partecipazioni a commissioni di concorso presso amministrazioni pubbliche;
  - c) incarichi negli organi di governo delle autonomie territoriali, salvo quelli diversamente regolati dal successivo articolo 10.
2. Nello svolgimento di incarichi rientranti nei compiti e doveri di ufficio attribuitigli da altre amministrazioni, il docente deve comunque garantire l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e di quelli derivanti da incarichi già conferiti da questa amministrazione.
3. Sono inoltre esclusi dalle procedure di autorizzazione e dalla comunicazione dei relativi compensi, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., gli incarichi retribuiti i cui compensi derivino da:
  - a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  - c) partecipazione a convegni e seminari;
  - d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
  - g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera a).
4. I soggetti di cui al presente Capo possono anche svolgere senza autorizzazione, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010:
- a) attività di valutazione e di referaggio,
  - b) lezioni e seminari di carattere occasionale,
  - c) attività di collaborazione scientifica e di consulenza,
  - d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale,
  - e) attività pubblicistiche ed editoriali.
5. I compensi derivanti dalle attività di cui al comma 4, lettere a) e c), qualora svolte a titolo oneroso, devono essere comunicati all'amministrazione alla liquidazione del relativo compenso.
6. Le attività di cui ai commi 3 e 4 non dovranno comportare l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le strutture dell'Ateneo; inoltre non dovranno confliggere, nemmeno in via potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione nel suo complesso.

#### **Art. 4 – Attività per le quali l'autorizzazione è necessaria**

1. In tutti gli altri casi non previsti all'articolo 3 è necessaria l'autorizzazione, concessa sulla base dell'accertata compatibilità dell'incarico con il pieno assolvimento dei compiti istituzionali da parte dell'interessato purché tali attività non determinino situazioni di conflitto di interesse ed a condizione comunque che l'attività oggetto dell'incarico non rappresenti detrimento alle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'Ateneo stesso.
2. Sono soggetti ad autorizzazione del Rettore:
- a) incarichi di progettazione didattica e incarichi didattici a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso Università ed enti pubblici e privati, anche stranieri;
  - b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
  - c) partecipazione a concorsi di idee;
  - d) attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  - e) incarico di componente dell'organo di controllo, di organi direttivi ispettivi e di vigilanza di enti e società pubblici e privati;
  - f) incarico di amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente, purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari;



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

- g) incarichi istituzionali o gestionali nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di lucro, su designazione da parte di enti, organismi e soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980;
- h) incarichi direttivi e gestionali nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato, componente del consiglio d'amministrazione con o senza deleghe operative. L'autorizzazione potrà essere rilasciata per il periodo corrispondente alle agevolazioni concesse alle società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e di start-up universitari, nel rispetto della specifica normativa di Ateneo;
- i) ogni altro incarico retribuito o gratuito, compatibile con il ruolo universitario, non espressamente compreso nella disciplina del presente articolo e dell'art. 3.

3. Il Rettore verifica la compatibilità dello svolgimento di tali attività previa acquisizione del parere del Direttore del Dipartimento competente. Nel caso in cui lo svolgimento delle attività si ponga successivamente in contrasto con quanto previsto al comma 1, invita l'interessato a cessare dallo svolgimento dell'attività medesima.

#### **Art. 5 – Casi in cui l'autorizzazione non è concessa**

1. L'autorizzazione non è concessa e, se concessa, è revocata, nei seguenti casi:
  - a) quando l'attività da affidarsi si configuri come prevalente, per la sua abitualità, continuatività e sistematicità, rispetto a quella istituzionale;
  - b) quando l'espletamento dell'incarico configuri un conflitto di interesse oggettivo e soggettivo;
  - c) quando non risulti garantito l'assolvimento dei compiti istituzionali e di quelli extraistituzionali già affidati; nell'ipotesi in cui il pregiudizio derivi dalla contestualità dell'espletamento di incarichi, l'interessato può rinunciare all'incarico precedentemente assunto sollevando comunque l'Università da responsabilità derivanti dal recesso.
2. L'autorizzazione non è concessa per l'esercizio del commercio e dell'industria o di libere professioni in quanto incompatibili ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge n. 240/2010.
3. Ai fini di cui al comma 2, costituisce esercizio del commercio e dell'industria ogni attività imprenditoriale (ivi compresa l'attività di imprenditore agricolo professionale e quella di coltivatore diretto) o a essa equiparata.
4. Si considera attività imprenditoriale la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificatamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità ex art. 2267 codice civile nella società semplice.
5. Si configura altresì come attività imprenditoriale l'incarico di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), esclusa la posizione di presidente non operativo.
6. Non dà luogo ad attività imprenditoriale l'incarico di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.
7. Per quel che concerne l'esercizio di libere professioni, sono da considerare attività libero-professionali quelle prestate a favore di terzi in forma individuale o partecipando ad associazioni o società professionali, non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, che presuppongono l'iscrizione

ad albi professionali o registri abilitanti e che rivestano il carattere della abitudine, sistematicità e continuità.

#### **Art. 6 – Procedura di autorizzazione**

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata preventivamente al Rettore da parte dei soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico ovvero dal dipendente interessato comunque preliminarmente all'accettazione dell'incarico.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dai competenti uffici dell'Amministrazione e resa disponibile sul portale di Ateneo. Nella richiesta devono essere indicati:
  - a) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico con l'indicazione di tutti i suoi dati identificativi;
  - b) l'oggetto dell'incarico;
  - c) le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto;
  - d) il carattere occasionale o meno dell'incarico;
  - e) il compenso lordo previsto o presunto.
3. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati:
  - a) la proposta di incarico, ove disponibile;
  - b) il parere del Direttore del Dipartimento competente in merito alla compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali;
  - c) l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile dall'interessato.
4. Sulle richieste di autorizzazione decide il Rettore, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore decide il Prorettore, nei termini di cui al comma precedente, acquisito il parere del Direttore del Dipartimento competente in merito alla compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali all'interno del dipartimento.
6. In caso di diniego, il Rettore comunica all'interessato le motivazioni di fatto o di diritto che non consentono il rilascio dell'autorizzazione richiesta.
7. L'autorizzazione è accordata per l'intera durata dell'incarico. Qualora l'incarico abbia una durata che esula dall'anno solare in cui è concessa l'autorizzazione, quest'ultima è in ogni caso soggetta a una verifica almeno triennale sulla permanenza delle condizioni di autorizzabilità.
8. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione con cui tale diniego viene motivato, reclamo scritto al Rettore, il quale fa conoscere la propria decisione all'interessato entro trenta giorni, acquisito il parere del Senato Accademico.
9. Il Rettore trasmette ogni anno al Senato Accademico una relazione contenente l'elenco delle richieste di autorizzazione pervenute, di quelle accolte e di quelle negate con le relative motivazioni.

### **Art. 7 – Sanzioni**

1. Nel caso di docenti che svolgano incarichi in maniera non conforme a quanto previsto nella richiesta per la quale è stata concessa l'autorizzazione, ovvero svolgano incarichi per i quali non sia stata richiesta o sia stata negata l'autorizzazione, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i..

## **CAPO II – DOCENTI A TEMPO DEFINITO**

### **Art. 8 – Attività escluse dalle procedure di autorizzazione**

1. Ai sensi dall'articolo 6, comma 12, della legge n. 240/2010, la posizione di professore o ricercatore a tempo definito è compatibile con lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo. Tali attività non necessitano di autorizzazione anche se retribuite (articolo 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001).

2. Il personale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività o nell'assunzione di incarichi.

3. Configura, in ogni caso, un conflitto d'interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.

### **Art. 9 – Attività per le quali l'autorizzazione è necessaria**

1. È comunque richiesta l'autorizzazione del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali, nonché il rispetto del divieto di concorrenza e l'assenza di conflitto di interesse, per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell'art. 6, comma 12, della Legge 240 del 30/12/2010;

b) incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché attività didattiche, a titolo gratuito o oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento, nell'ambito di Corsi di Studio di primo, secondo, terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso Università ed enti pubblici e privati di carattere nazionale. L'autorizzazione è prevista per anno accademico.

2. Ai docenti a tempo definito si applica la stessa procedura di autorizzazione prevista per i docenti a tempo pieno di cui all'articolo 6.

## **CAPO III – DISTACCO TEMPORANEO**

### **Art. 10 – Distacco temporaneo**

Nei casi in cui è richiesta l'autorizzazione del Rettore, comunque subordinata alle procedure previste dall'art. 11, comma 4, dello Statuto, tale autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

a) il docente che chiede il distacco deve impegnarsi a continuare a svolgere attività didattica secondo i compiti didattici affidati dal dipartimento di afferenza;

b) il docente temporaneamente distaccato e per tutto il periodo del distacco si impegna a firmare i propri prodotti di ricerca realizzati durante il distacco anche come docente dell'Università di Siena.



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

#### **CAPO IV – DISPOSIZIONE FINALE**

##### **Art. 11 – Disposizione finale**

1. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale specifica in materia, lo statuto, la normativa di Ateneo.